

3384



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI  
UFFICIO VI

Roma, 10.6 MAG. 2019

→ All'Ufficio Legislativo Economia  
e p.c. All'Ufficio del Coord. Legislativo

All'Ufficio Legislativo Finanze

Prot. nr. 94477/2019  
Rif. Prot. Entrata nr. 94283/2019  
Allegati: 1  
Risposta a Nota del:

Sede

OGGETTO: AS 1249 - Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante "Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto". **Relazione tecnica.**

Si fa riferimento alla relazione tecnica al provvedimento indicato in oggetto aggiornata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e pervenuta, per le vie brevi, in data 6 maggio 2019.

Al riguardo, si restituisce la suddetta relazione tecnica positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

M

## RELAZIONE TECNICA

### *Articolo 1 – Misure di sostegno al settore lattiero caseario del comparto del latte ovino*

La disposizione prevede il sostegno delle imprese del settore lattiero caseario – comparto latte ovino, volte a favorire la competitività e la qualità attraverso l’attivazione di misure in ambito di contratti, accordi di filiera *e di distretto*, ricerca, trasferimento tecnologico e interventi infrastrutturali *nonché la promozione di interventi di regolazione dell’offerta di formaggi ovini DOP*. L’urgenza di adottare azioni strategiche deriva dalla storica debolezza del comparto caratterizzato, secondo un recente studio condotto da ISMEA, da:

- Frammentazione, senilizzazione, scarsa attrattività del settore, scarsa propensione agli investimenti e all’innovazione.
- Stagionalità dei consumi.
- Forte impatto della normativa di tipo igienico-sanitario sui costi di produzione.
- Rapporti interprofessionali conflittuali e sbilanciati a sfavore della parte agricola.
- Presenza di numerose imprese di trasformazione dotate di impianti di modesta dimensione tecnica e economica.
- Eccessiva specializzazione di prodotto (Pecorino Romano) e di mercato (USA).

A ciò si aggiunga il perdurare della dinamica congiunturale negativa che in Sardegna ha portato il prezzo del latte ovino nelle prime settimane di febbraio, sui 60 centesimi/litro (iva inclusa) in diminuzione rispetto alle quotazioni del mese di gennaio (62 centesimi/litro iva inclusa). Nello stesso mese i costi di produzione hanno raggiunto i 70 centesimi/litro (iva esclusa), segnando pertanto un margine negativo per le aziende produttrici pari a 14 centesimi/litro.

Per l’adozione delle misure indicate al **comma 1** del nuovo **art. 23.1**, è prevista la costituzione di un Fondo specificatamente dedicato con una dotazione iniziale, per il 2019, pari a 10 milioni di euro. Il contributo è concesso con le regole dell’Aiuto di Stato–Italia SA.42821 “Contratti di filiera e di distretto” autorizzato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 9742 *final* e sue successive integrazioni e in alternativa ad ogni singolo produttore i **contributi** delle relative misure saranno commisurati all’importo massimo concedibile nel rispetto dei regolamenti “*de minimis*” (pari a 20.000 euro, o 25.000 euro a seconda dei casi, nel triennio) come specificato nel comma 3 del nuovo art. 23.1. Si sottolinea che il contributo ai contratti di filiera e di distretto è concesso, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, per diverse tipologie di investimenti. I progetti finanziabili possono avere un volume di investimenti da 4 a 50 milioni di euro. Le spese ammissibili comprendono le seguenti tipologie: investimenti per la produzione primaria, per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, per la promozione e la pubblicità di prodotti di qualità certificata o biologici, ricerca e sperimentazione. Per la relativa **copertura** finanziaria, il **comma 4** del nuovo **art. 23.1** specifica che si provvederà mediante **corrispondente riduzione, per il 2019, del Fondo attuazione del programma di governo** di cui all’articolo 1, comma 748, della legge 145/2018, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze al capitolo 3080.

### *Articolo 2 – Disposizioni urgenti per il settore lattiero caseario del comparto del latte ovino e caprino*

L’obiettivo della norma è quello di fornire un sostegno alle imprese del settore lattiero caseario del comparto del latte ovino e caprino destinato al contrasto dell’attuale crisi che sta attraversando il

relativo mercato. La congiuntura negativa sta infatti riducendo i flussi di liquidità in entrata necessari a far fronte agli impegni finanziari nonché alle necessarie azioni per il recupero della produttività e competitività.

Al fine di concorrere a contrastare tali dinamiche, la presente disposizione, al **comma 1** del nuovo **art. 3 bis**, concede alle imprese del settore un'agevolazione consistente in un **contributo** commisurato all'importo massimo concedibile nel rispetto dei regolamenti "*de minimis*" (pari a 20.000 euro, o 25.000 euro a seconda dei casi, nel triennio), come specificato al **comma 2** del nuovo **art. 3 bis**, **destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi per gli interessi** dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese alla data del 31 dicembre 2018 **nei limiti del plafond di 5 milioni di euro. Tale contributo sarà di ammontare proporzionale al numero dei capi di bestiame posseduti alla data di stipula del contratto di mutuo.**

Tenendo conto dello stanziamento complessivo, pari 5 milioni di euro per il 2019, e nell'ipotesi massima che tutti abbiano diritto a percepire un aiuto non inferiore a 20.000 euro ("*de minimis*"), le imprese beneficiarie sarebbero 250. Tuttavia, considerato che il contributo interviene a fronte degli interessi su prestiti, il livello di indebitamento è correlato alla natura dell'impresa ed alla dimensione aziendale.

In tal senso, individuando la distribuzione della popolazione dei singoli settori rispetto alle fasce di produzione standard si è individuato un livello medio di contributo per singolo settore tale da far prevedere quale sia il numero di imprese raggiunte dall'intervento a fronte dello stanziamento previsto. Come punto di riferimento si è assunto il settore lattiero caseario vaccino per il quale, in attuazione del DL 51/2015, è stato effettuato un medesimo intervento in *de minimis* sugli interessi passivi sostanzialmente analogo a quello proposto. Il settore del latte vaccino conta circa 31 mila imprese, il 70% delle quali è collocato tra 15.000 euro e 250.000 euro di produzione standard. Per questo settore, il contributo medio accertato è stato pari a circa 9.900 euro con un livello di intervento, rispetto al contributo richiesto, pari mediamente all'85% circa distribuito su una popolazione di 4.900 imprese.

Per quanto riguarda il settore ovino e caprino, prendendo a riferimento la natura delle imprese del settore, la loro struttura aziendale ed il livello medio potenziale di indebitamento legato ad investimenti, ci si può attendere un fabbisogno (espresso in termini di spesa per interessi) inferiore a quanto accaduto con il precedente Fondo Latte, pari a circa 7.500 euro di contributo medio richiesto. Date le disponibilità previste (5 milioni di euro), con un intervento medio di 7.500 euro si raggiungerebbero circa **660 imprese**. Ciò nell'ottica di una copertura totale della spesa per interessi da sostenere nel 2019. In caso di copertura parziale, come previsto dalla norma, i beneficiari potrebbero aumentare in maniera proporzionale. Considerando che le imprese interessate sono circa 12mila mentre quelle che potenzialmente potrebbero presentare la domanda di agevolazione circa 1.800 (ipotizzando un tasso del 15%, similmente a quanto avvenuto nel comparto vaccino), la copertura totale dei costi per interessi potrebbe avvenire solamente se solo il 36% di queste presentasse e ottenesse il relativo contributo mentre, nel caso opposto, ovvero quello in cui tutte le imprese potenzialmente interessate presentano e ottengono l'agevolazione, il contributo erogato sarà pari a poco meno di 3.000 euro, andando pertanto a coprire solo parzialmente la spesa per interessi dovuti per il 2019.

Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 1 del nuovo **art. 3-bis**, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede, ai sensi del **comma 3** del medesimo articolo mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi


da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

**Articolo 3 – Monitoraggio della produzione latte vaccino, ovino e caprino e dell’acquisto di latte, e prodotti lattiero caseari a base di latte da Paesi dell’Unione Europea e da Paesi terzi**

La disposizione in esame, al **comma 1**, estende il monitoraggio della produzione anche al latte ovino, e caprino introducendo l’obbligo di dichiarazione dei quantitativi di latte ovino e caprino raccolto dai primi acquirenti con modalità applicative da definire tramite decreto ministeriale, come indicato al **comma 3**. **In particolare, i primi acquirenti dovranno registrare mensilmente nel SIAN (Figura 1):**

- a) **I quantitativi di latte ovino e caprino acquistati direttamente dai produttori nazionali,**
- b) **I quantitativi di latte bovino, ovino e caprino acquistati dai produttori e non produttori situati in Paesi UE e non UE.**
- c) **I quantitativi di prodotti lattiero-caseari semilavorati di provenienza UE e non UE.**

**Inoltre, le aziende che producono prodotti lattiero-caseari dovranno registrare mensilmente i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, ceduto con le relative giacenze di magazzino.**



**Figura 1 – Monitoraggio della produzione di latte crudo (flusso informativo dei nuovi obblighi introdotti).**

Dall’esecuzione di quanto stabilito nel presente articolo **non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica** in quanto trattasi di un’estensione di un obbligo, già previsto a carico dei **primi acquirenti** del latte crudo (vaccino), da realizzarsi con le medesime modalità, ovvero tramite l’utilizzo di una piattaforma informatica esistente, il registro telematico del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), con modalità di accesso e di trasmissione telematica dei dati determinate da Agea. Si consideri per di più che sono stati stanziati, a legislazione vigente, circa 4,2 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019/2021 per il funzionamento,

**adeguamento e sviluppo** del suddetto SIAN<sup>1</sup> (capitolo 7761) e che pertanto eventuali modifiche, come risultanti dalla presente norma, saranno ampiamente gestibili con le risorse attualmente assegnate. Per avere un'idea dell'impatto della norma si tenga inoltre conto che il numero dei primi acquirenti di latte vaccino complessivamente registrati è pari a circa 1.400 per un quantitativo di latte (vaccino) consegnato di circa 12,1 tonnellate, mentre per il comparto del latte ovino e caprino la produzione è di circa 460mila tonnellate (ovvero il 4% di quella vaccina). Come specificato al **comma 6**, il controllo della completezza e correttezza delle dichiarazioni spetterà, nell'ambito delle rispettive competenze: all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Mipaaf (che, ai sensi del **comma 5**, irrognerà anche le sanzioni specificate al **comma 4**), alle regioni, agli enti locali e alle altre autorità di controllo che lo svolgeranno con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente. Si osserva che tali attività sono già effettuate fin dal 2015 per il comparto del latte vaccino ai sensi dell'art. 8 del DM 7 aprile 2015, n. 2337 *per il tramite delle Direzioni Territoriali Provinciali delle Regioni e/o degli Organismi Pagatori (laddove vi sia una delega funzionale), attraverso un controllo amministrativo sistematico e prevedendo controlli puntuali e in situ solo su un campione preventivamente identificato da Agea, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Pertanto, si conferma* che i costi di detti controlli resteranno a carico delle Amministrazioni finora preposte, senza maggiori oneri finanziari per l'Erario. In particolare, le strutture dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Mipaaf, espletteranno le loro funzioni istituzionali con le risorse finanziarie già disponibili nell'ambito della Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma Vigilanza prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (azione spese di personale per il programma; azione prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari, in particolare capitoli 2415 e 7911). *Si precisa infine che l'estensione dell'obbligo previsto dalla norma avverrà con modalità stabilite con successivo Decreto Ministeriale simili a quelle esistenti per i primi acquirenti del latte crudo vaccino, tenendo in debito conto – per la suddivisione dei compiti tra i vari soggetti - delle risorse disponibili a livello centrale e decentrato senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica.*

**Articolo 4 – Modifiche all'articolo 8-quinquies del decreto legge 10 febbraio 2009, n.5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33**

La disposizione in parola riconduce, *a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione*, l'attività di riscossione coattiva del prelievo supplementare del latte nell'ambito della disciplina ordinaria relativa alla riscossione dei crediti delle pubbliche amministrazioni, anziché in quello delle disposizioni speciali che vengono sostituite (commi 10, 10-bis e 10-ter dell'articolo 8-quinquies del decreto-legge n. 5 del 2009). Pertanto, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione subentra all'AGEA per quanto riguarda gli atti della riscossione, e ciò in quanto la prima è istituzionalmente strutturata, al contrario della seconda, per svolgere con efficienza ed efficacia la riscossione coattiva mediante emissione di ruoli relativi ai prelievi latte non versati. Questa misura consentirà, dunque, di ottenere con maggiore rapidità e omogeneità di risultato il recupero delle somme dovute con un indubbio **impatto positivo per le entrate dello Stato**. Si evidenzia che **dall'applicazione di tale norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica** in quanto l'Agenzia delle

---

<sup>1</sup> "Azione 4 – Sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale", del Programma 1.3 "Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca dell'ippica e mezzi tecnici di produzione" della Missione 1 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca".

Entrate-Riscossione opererà con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente: *si precisa che la suddetta Agenzia già svolge i predetti compiti attraverso l'istituto dell'avvalimento.*

*Per quanto concerne l'impatto finanziario della sospensione delle attività di riscossione coattiva dalla data di entrata in vigore della legge di conversione al 15 luglio 2019 di cui al novellato comma 10-ter, si osserva quanto segue:*

- *I soggetti debitori con importi esigibili sono 4.256 per un totale pari a circa 880 milioni di euro.*
- *Di questi, i soggetti con un debito "rilevante" (ovvero maggiore di 500mila euro) sono 526, cui corrisponde un importo esigibile pari a circa 651 milioni di euro. Si specifica che su tali soggetti si sta attualmente concentrando l'attività di recupero.*
- *Nell'ambito di queste posizioni "rilevanti", 355 risultano tra quelle in morosità oggetto di riscossione coattiva da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione che rappresentano un debito residuo pari a circa 243 milioni di euro.*
- *Attualmente per queste 355 posizioni è in corso la produzione e notifica degli avvisi di intimazione propedeutici all'attività esecutiva, a cui far seguire, i pignoramenti presso terzi che si terranno nei prossimi 6 mesi.*

*Nel contesto sopra descritto, la sospensione dell'attività di riscossione coattiva non genererà oneri per l'Erario (in termini di mancate entrate) in quanto:*

- *Il subentro da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione permetterà di utilizzare fin da subito le banche dati disponibili per l'agente della riscossione, facilitando l'avvio effettivo delle procedure di recupero.*
- *La necessità di non ricorrere più all'avvalimento per la notifica e il recupero coattivo determinerà, inoltre, una maggiore rapidità di tutto l'iter non dovendosi più basare l'attività affidata su procedure, modalità di trasmissione e gestione delle informazioni, circuiti decisionali e tutto quanto richiesto negli atti convenzionali stipulati nel 2013, 2016 e 2017.*

*Le disposizioni modificative, la cui efficacia è correlata all'entrata in vigore della legge di conversione, applicano lo schema normativo già disegnato per i crediti a suo tempo trasferiti alla competenza dell'AGEA anche a quelli che non sono mai stati affidati all'AGEA.*

*In tale quadro, il comma 10-quinquies estende la sospensione delle procedure di recupero anche al prelievo supplementare dovuto per la campagna lattiera 2014-2015, successiva al trasferimento delle competenze all'AGEA, avvenuto nel 2009, e quindi rimaste in capo alle Regioni sia nei confronti dei produttori che dei primi acquirenti. Il comma 10-sexies, a sua volta, disciplina nel medesimo modo anche le procedure di recupero, indipendentemente dalla campagna lattiera, nei confronti dei "primi acquirenti" (normalmente, caseifici).*

*In entrambi i casi, occorre sottolineare che per le procedure coattive la norma non detta disposizioni innovative, posto che, ferma restando la competenza regionale, l'esecuzione forzata è già affidata all'Agente della riscossione nazionale (salvo in alcune Regioni, che hanno un proprio Agente della riscossione).*

*In altri termini, per i primi acquirenti e per la campagna lattiera 2014-2015 (sia per i primi acquirenti che per i produttori), la Regione da sempre svolge il solo ruolo di "Ente creditore", che affida l'esecuzione coattiva all'Agente della riscossione, nazionale o regionale.*

**Articolo 4-bis – Movimentazione degli animali delle specie sensibili al virus della “lingua blu” nel territorio nazionale**

Il regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007 relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie recettive alla febbre catarrale (virus della “lingua blu”), e successive modificazioni, consente che lo Stato introduca misure di polizia veterinaria in base all’accertamento della situazione epidemiologica. La varietà dei sierotipi circolanti riconducibili alla cosiddetta “Blu tongue” richiede la necessità di un più severo intervento sull’intero territorio al fine di rendere efficaci le misure previste per la specie bovina nell’ambito dei Piani di profilassi predisposti dalle competenti autorità sanitarie.

**La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica** in quanto è di tipo ordinamentale e comunque gli organismi preposti al controllo opereranno nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Articolo 5 - Integrazione Fondo indigenti**

La disposizione prevede, al **comma 1**, che il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti di cui all’articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come stabilita all’articolo 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sia rifinanziato di ulteriori **14 milioni di euro** per l’anno 2019, al fine di consentire l’acquisto e la distribuzione gratuita di formaggi DOP fabbricati esclusivamente con latte di pecora, con stagionatura minima di 5 mesi **e massima di 10 mesi**, contenuto in proteine non inferiore al 24,5% e contenuto in acqua non superiore al 30%, **con relativo porzionamento sottovuoto**, in linea con quanto previsto dalla deroga di cui articolo 222, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013. Per l’attivazione di tale misura si è individuato quale strumento più idoneo il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, in quanto già previsto a legislazione vigente, impiegato per l’acquisto di prodotti da distribuire a titolo gratuito ai soggetti indigenti e collocato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L’efficacia della norma, come indicato al **comma 2**, è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, previa notifica della misura effettuata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo. La disposizione prevede uno stanziamento pari a 14 milioni di euro per il 2019, alla cui **copertura** si provvede, come indicato al **comma 3, mediante utilizzo del Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente**, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 nello **stato di previsione del Ministero dell’Interno** (il relativo capitolo, n. 1319, ha uno stanziamento pari a 50.632.785 euro per il 2019).

Grazie allo strumento del “Fondo nazionale aiuti agli indigenti” sarà pertanto possibile acquistare, tramite procedure di gara, quantitativi di formaggi DOP fabbricati esclusivamente con latte di pecora e la loro successiva distribuzione gratuita. L’importo disponibile consentirebbe, ai prezzi attuali di mercato, di acquistare circa 2.230 tonnellate di formaggio pecorino romano DOP (**Tabella I**).

**Tabella 1** – Quantitativo di formaggio Pecorino romano DOP acquistabile ai prezzi attuali di mercato (in tonnellate).

Prezzo Medio (€/Kg) (A)	Stanziamento (€) (B)	Quantità acquistabile (Kg) (C=B/A)	Quantità acquistabile (t) (D=C/1.000)
----------------------------	-------------------------	---------------------------------------	--

6,27 €/Kg	14.000.000	2.232.855	<b>2.233</b>
-----------	------------	-----------	--------------

Fonte: per il prezzo medio al kg si è fatto riferimento alla media mensile del mese di gennaio 2019 pubblicato da ISMEA (<http://www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3074#MenuV>).

Una siffatta operazione, oltre a concorrere positivamente a completare il paniere di prodotti alimentari destinati agli indigenti previsti dal programma europeo, contribuirebbe al raggiungimento di un maggiore equilibrio di mercato attraverso la riduzione dell'eccesso di offerta di questa tipologia di prodotto che ha concorso a determinare la crisi delle imprese di produzione del comparto del latte ovino.

Va evidenziato inoltre come la necessità di attivare una siffatta misura nasce anche per implementare il programma FEAD (Fondo di aiuti europei agli indigenti), per il quale si osserva una calo drammatico della quantità di prodotti lattiero caseari distribuiti (**Tabella 2**).

**Tabella 2** – Quantità di prodotti lattiero caseari distribuiti nell'ambito del FEAD (anni 2015-2017, in tonnellate).

	2015	2016	2017
Prodotti lattiero-caseari distribuiti	33.822,51	19.264,30	3.590,25

Fonte: Relazione di attuazione 2017 (<http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/europa-e-fondi-europei/focus-on/fondo-di-aiuti-europei-agli-indigenti%E2%80%93Fead/Documents/FEAD-Relazione-attuazione-2017.pdf>).

Peraltro, l'esigenza di maggiori quantitativi di latte alimentare è rimarcata anche da un numero crescente di infanti e anziani tra le fasce dei meno abbienti. Considerato che il numero di persone che in Italia hanno utilizzato la misura indigenti per il 2017 è stata di circa 2,7 milioni (Fonte: Relazione di attuazione 2017 del FEAD), questa misura renderà disponibile quasi un kg di formaggio pecorino a persona.

### **Articolo 6 – Gelate Regione Puglia nei mesi di febbraio e marzo 2018**

La norma in esame, al **comma 1**, consente alle imprese agricole ubicate nei territori della Regione Puglia, danneggiate dalle gelate eccezionali nei mesi di febbraio e marzo 2018, e che non hanno sottoscritto le relative polizze assicurative, in deroga all'articolo 1, comma 3 lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i., di accedere comunque agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva. Tali imprese interessate potranno quindi beneficiare di contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria, di prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento ed in quello successivo, della proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso e di contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali e la ricostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte. Il numero dei potenziali soggetti beneficiari è di circa 25 mila unità, mentre per una quantificazione definitiva occorre che sia completato l'iter previsto per la concessione dei benefici, ovvero: la presentazione delle domande entro 45 giorni dalla pubblicazione del decreto di declaratoria nella Guri e l'esito delle correlate istruttorie (in particolare dovranno essere escluse le aziende non iscritte alla camera di commercio e quelle che hanno altre colture o attività nelle quali la perdita di entrate complessive aziendali è inferiore al 20%).

**La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato**, applicandosi nell'ambito e **nel limite** dell'ordinaria dotazione del Fondo di solidarietà nazionale. Tale Fondo è stato rifinanziato dall'articolo 10 per **20 milioni di euro** per il 2019. Inoltre, gli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 84, della



legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), sono a carico del Fondo della Protezione Civile (Cap. 967 “Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori in agricoltura” nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri che per il 2019 ha uno stanziamento iniziale pari a 13.005.560 euro). La Protezione Civile provvede annualmente a versare in conto entrate le risorse disponibili e il Ministero dell’economia e delle finanze provvede quindi a riassegnare la somma integrando il capitolo di spesa n. 7411 dello stato di previsione del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Successivamente, su richiesta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a seguito dell’approvazione del piano di riparto effettuato annualmente tra le regioni che hanno subito i danni alle produzioni agricole, la cui eccezionalità è stata riconosciuta con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede al versamento delle somme disponibili nel conto corrente di Tesoreria del fondo di solidarietà nazionale aperto presso la Banca d’Italia, per il successivo trasferimento nei conti correnti regionali. L’estensione della possibilità di accedere alle risorse del Fondo potrebbe comportare la riduzione del contributo unitario, nel limite della dotazione ordinaria.

Riguardo all’adeguatezza delle risorse disponibili occorre precisare che la possibilità di riconoscere l’eccezionalità dell’evento offerta dalla modifica normativa proposta, consentirà, tra l’altro, anche l’attivazione di ulteriori misure di aiuto a carico di fondi europei destinati al ripristino della potenzialità produttiva.

Trattasi delle risorse presenti nel PSR 2014/2020 della Regione Puglia destinate alla Misura 5 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione”, intervento complementare rispetto al Fondo di solidarietà nazionale e quindi non sovrapponibile con quest’ultimo. Attualmente, a valere sulla specifica misura del PSR 2014/2020 sono stanziati 20 milioni di euro e fino ad ora risultano impegnate risorse per complessivi 15 milioni di euro.

Infine, per quanto riguarda i rischi di sovracompensazione, le Regioni in sede di istruttoria delle domande avranno il compito di verificare con il registro degli aiuti di Stato il rispetto dei massimali di aiuto previsti dal regime, tenendo conto di eventuali altri aiuti percepiti dalle imprese.

#### ***Articolo 6-bis – Contributo per la ripresa produttiva dei frantoi oleari ubicati nella regione Puglia***

La disposizione riconosce, al **comma 1**, per il 2019 un contributo in conto capitale - finalizzato a favorire la ripresa produttiva - ai frantoi oleari, comprese le cooperative di trasformazione nel settore oleario, ubicati nei territori della regione Puglia, che, a causa delle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018 hanno interrotto l’attività molitoria e hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016-2018, come risultante dai dati relativi alle movimentazioni di olive registrati nel SIAN. Il **comma 3** dispone che il contributo venga erogato ai sensi della disciplina contenuta nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti di stato “*de minimis*”<sup>2</sup>. La definizione dei criteri, delle procedure e delle modalità per la concessione, di calcolo del contributo e per il riparto delle risorse tra le imprese interessate saranno stabilite da un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e il Ministro

---

<sup>2</sup> Il massimale è previsto entro il limite di 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

dell'economia e delle finanze, nel **rispetto del limite massimo di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2019**. Per la relativa **copertura** finanziaria, il **comma 4** specifica che si provvederà mediante **corrispondente riduzione, per il 2019, del Fondo per lo sviluppo e la coesione** di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 147/2013, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze al capitolo 8000.

Dai dati di Ismea<sup>3</sup> si evidenzia che in Puglia vi sono 904 frantoi oleari attivi, che lavorano 53 varietà di olive, distribuiti in tutte le 6 province pugliesi. Secondo una stima di Coldiretti le gelate di febbraio/marzo 2018 hanno determinato una diminuzione della produzione lorda vendibile pari a 400 milioni di euro agli oliveti, con una campagna 2018-2019 praticamente improduttiva e la susseguente paralisi dell'attività dei frantoi, costretti a chiudere l'attività molitoria con 2 mesi di anticipo per mancanza di prodotto, con pesanti ricadute sull'occupazione. Date le disponibilità previste (8 milioni di euro), nel caso di concessione del contributo a tutti i frantoi (904) il relativo ammontare sarebbe pari a circa 8.850 euro.

#### *Articolo 7 - Misure a sostegno delle imprese del settore olivicolo oleario*


L'obiettivo della norma è quello di fornire un sostegno alle imprese del settore olivicolo-oleario destinato al contrasto dell'attuale crisi che sta attraversando il relativo mercato. La congiuntura negativa sta infatti riducendo i flussi di liquidità in entrata necessari a far fronte agli impegni finanziari nonché alle necessarie azioni per il recupero della produttività e competitività, che sono ulteriormente compromesse a causa degli eventi atmosferici avversi e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali.

Tali eventi eccezionali hanno riguardato invero un settore che già da alcuni anni è caratterizzato da importanti criticità produttive. Come evidenziato in un recente studio pubblicato da ISMEA ( Figura 2) l'analisi tendenziale delle principali variabili del comparto mostra le seguenti caratteristiche:

- Produzione tendenzialmente in calo e negli ultimi anni soggetta a una eccessiva variabilità.
- Consumo sempre superiore alla produzione, a dimostrazione che l'Italia non è autosufficiente.
- Import sempre superiore all'export che rende il saldo della bilancia commerciale strutturalmente negativo.
- Import necessario anche per soddisfare la domanda interna.

---

<sup>3</sup> <http://www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8966>.



**Figura 2** – Andamento delle principali macro variabili del settore olivicolo-oleario (Anni 2009-2018, dati in migliaia di tonnellate). Fonte: ISMEA (“Scheda di settore Olio di oliva, gennaio 2019”).

Un tale scenario ha richiesto nel passato interventi normativi *ad hoc*: ad esempio l’art. 4 del DL 51/2015 (“Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali”) ha destinato 32 milioni di euro nel triennio 2015-2017 per finanziare specifiche misure per il rilancio del comparto. Più di recente, a sostegno del comparto olivicolo, come statuito dal regolamento (UE) n. 1308/2013, sono stati resi disponibili circa 108 milioni di euro per il triennio 2018-2021, destinati alle Organizzazioni di produttori che svolgono programmi di sostegno nel settore, attraverso la relativa Organizzazione comune di mercato.

Nelle more della necessaria predisposizione di un nuovo Piano olivicolo-oleario, la **misura proposta si inserisce nel contesto di azioni volte risolvere le urgenze e pianificare interventi risolutivi**. Il 2018, infatti, è stato caratterizzato da significativi decrementi rispetto al 2017 sia per quanto riguarda la produzione di olio di oliva (-65%, con le perdite maggiori in Puglia che da sola rappresenta circa la metà della produzione nazionale, a causa delle gelate e dei problemi fitosanitari che hanno colpito gli uliveti) sia per i prezzi alla produzione (-20%), così come documenta l’ISMEA (**Tabella 3**), con un impatto drammatico sulle strutture produttive.

**Tabella 3** – I numeri della filiera olivicolo-olearia (biennio 2017-2018).

	2017	2018	Variazione percentuale 2018/2017
Aziende agricole (unità)	825.201	825.201	0%
Frantoi attivi (unità)	4.870	4.036	-17,1%
<b>Produzione (t)</b>	<b>428.922</b>	<b>185.000</b>	<b>-64,7%</b>
Indice dei prezzi alla produzione dell’olio di oliva (100=2010)	208,7	167,9	-19,6%

Fonte: elaborazioni su dati ISMEA

(<http://www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/9%252F4%252F1%252FD.7b07682a796481f07498/P/BLOB%3A1D%3D3523/E/pdf>).

Ciò ha determinato un aumento dei costi di produzione (dovuto agli interventi per la difesa fitosanitaria) che nel breve periodo rischieranno di determinare l’abbandono da parte di molti oivicoltori soprattutto marginali (ISMEA stima che delle 825 mila aziende, solo il 37% risultano

essere in grado di sostenere la competitività del mercato) per la mancanza della liquidità necessaria al proseguimento dell'attività agricola.

Al fine di concorrere a contrastare tali dinamiche, la presente disposizione, al **comma 1** del nuovo **art. 4 bis**, concede alle imprese del settore un'agevolazione consistente in un contributo **di ammontare proporzionale alla media produttiva, adeguatamente documentata, relativa agli ultimi tre anni**, commisurato all'importo massimo concedibile nel rispetto **di tutte le disposizioni** dei regolamenti “*de minimis*” (pari a 20.000 euro, o 25.000 euro a seconda dei casi, nel triennio), destinato alla **copertura, totale o parziale, dei costi per gli interessi** dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese alla data del 31 dicembre 2018 **nei limiti del plafond di 5 milioni di euro**.

Tenendo conto dello stanziamento complessivo, pari 5 milioni di euro per il 2019, e nell'ipotesi massima che tutti abbiano diritto a percepire un aiuto non inferiore a 20.000 euro (“*de minimis*”), le imprese beneficiarie sarebbero 250. Tuttavia, considerato che il contributo interviene a fronte degli interessi su prestiti, il livello di indebitamento è correlato alla natura dell'impresa ed alla dimensione aziendale.

In tal senso, individuando la distribuzione della popolazione dei singoli settori rispetto alle fasce di produzione standard si è individuato un livello medio di contributo per singolo settore tale da far prevedere quale sia il numero di imprese raggiunte dall'intervento a fronte dello stanziamento previsto. Come punto di riferimento si è assunto il settore lattiero caseario vaccino per il quale, in attuazione del DL 51/2015, è stato effettuato un medesimo intervento in *de minimis* sugli interessi passivi sostanzialmente analogo a quello proposto. Il settore del latte vaccino conta circa 31 mila imprese, il 70% delle quali è collocato tra 15.000 euro e 250.000 euro di produzione standard. Per questo settore, il contributo medio accertato è stato pari a circa 9.900 euro con un livello di intervento, rispetto al contributo richiesto, pari mediamente all'85% circa distribuito su una popolazione di 4.900 imprese.

Per quanto riguarda il settore **olivicolo-oleario**, prendendo a riferimento la natura delle imprese del settore, la forte concentrazione delle imprese del settore nel segmento basso della produzione standard ed il livello medio potenziale di indebitamento legato ad investimenti, ci si può attendere un fabbisogno (espresso in termini di spesa per interessi) inferiore a quanto accaduto con il precedente Fondo Latte, pari a circa 6.500 euro di contributo medio richiesto. Date le disponibilità previste (5 milioni di euro), con un intervento medio di 6.500 euro si raggiungerebbero circa **770 imprese**. Ciò sempre nell'ottica di una copertura totale della spesa per interessi da sostenere nel 2019. In caso di copertura parziale, come previsto dalla norma, i beneficiari potrebbero aumentare in maniera proporzionale.

Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 1 del **nuovo art. 4-bis**, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede al **comma 3 del medesimo articolo** mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

***Il comma 2-bis consente alle imprese del settore olivicolo-oleario ubicate nei comuni della Provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti, che hanno subito danni causati dagli incendi verificatisi nel mese di settembre 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate***

*a copertura dei rischi, l'accesso, con le modalità e le procedure indicate ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/1314 ed in deroga alla legislazione nazionale vigente, agli interventi compensativi a ristoro della produzione perduta per il 2019 nel limite complessivo di spesa di 2 milioni di euro per il medesimo anno.*

*Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 2-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede, come indicato al comma 2-ter, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa agli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo di cui all'articolo 13, comma 6, del D.Lgs. 228/2001, come sostituito dall'articolo 1, comma 499, della L. 205/2017 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018). Tale spesa è iscritta, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al capitolo 7049 "Contributi per sostenere gli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo" e presenta uno stanziamento per l'esercizio 2019 pari a 10 milioni di euro.*

#### *Articolo 8 - Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria*

*Le disposizioni del presente articolo consentono che le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività connessa, compresa la distruzione delle piante contaminate, incluse quelle aventi carattere monumentale, siano attuate in deroga ad ogni disposizione vigente, ivi incluse quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria. Inoltre, in presenza di misure di emergenza fitosanitaria che prevedono la rimozione delle piante in un dato areale, la norma prevede che può essere consentito di non rimuovere le piante monumentali o di interesse storico se non è accertata la presenza dell'infezione. Tali interventi non comportano nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche, così come specificato nel comma 4 del nuovo art. 18-bis. Le misure previste nei commi da 1 a 3 del nuovo art. 18-bis rientrano, infatti, nell'alveo delle attività istituzionali di competenza del servizio fitosanitario nazionale e dei servizi fitosanitari regionali nel contesto delle misure di prevenzione e controllo delle fitopatie che sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente<sup>4</sup>.*

*Ad esempio, per l'eradicazione di Xylella fastidiosa sono previste, a legislazione vigente, specifiche disposizioni con il DM n. 4999 - 13 febbraio 2018 del Mipaaf. Con tale provvedimento, infatti, si è adottato il Piano nazionale di emergenza per la gestione di Xylella fastidiosa in Italia che ha previsto procedure in grado di garantire da parte degli Organismi preposti (Servizio fitosanitario centrale, Comitato fitosanitario nazionale, Comitato tecnico scientifico, Servizi fitosanitari regionali, Laboratori di riferimento), una risposta rapida, efficace e coordinata al primo rinvenimento ufficiale del patogeno al di fuori delle aree delimitate della Regione Puglia.*

Come specificato nel DM stesso:

- a) gli oneri derivanti dall'esecuzione delle misure fitosanitarie gravano sui proprietari o conduttori, a qualunque titolo, dei terreni agricoli e delle aree non agricole ricadenti nella zona delimitata;

---

<sup>4</sup> Il Servizio Fitosanitario Regionale ha il compito di monitorare il territorio per segnalare la presenza dei parassiti delle colture agrarie o forestali oggetto di quarantena e di lotta obbligatoria e di prescrivere le azioni necessarie alla eradicazione dei focolai o al contenimento delle infestazioni.

- b) le misure eseguite in adempimento dei decreti di lotta obbligatoria e delle disposizioni emanate dagli Servizi fitosanitari regionali contro la Xylella fastidiosa, ammissibili ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) n. 652/2014 del 15 maggio 2014, possono ricevere un contributo finanziario secondo le disposizioni contenute nel citato regolamento;
- c) gli enti pubblici e i soggetti privati nella zona delimitata, per l'esecuzione delle azioni previste non finanziabili con altre risorse pubbliche, possono ricevere un contributo finanziario nei limiti delle risorse stanziare per la dichiarazione dello stato di calamità naturale.

Per ciò che concerne invece il territorio pugliese, si osserva che la Regione Puglia, con DGR 1890/2018, ha deliberato:

- azioni di contrasto alla diffusione della Xylella Fastidiosa per il 2018-2019, in applicazione della decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i.;
- misure fitosanitarie di controllo del vettore per contrastare la diffusione citato batterio;
- procedure per il potenziamento dell'Osservatorio fitosanitario.

Per la realizzazione del programma di azioni di contrasto alla diffusione della Xylella fastidiosa la Regione ha reso disponibili, per l'esercizio 2019, **4,4 milioni di euro** da trasferire alle imprese e alle amministrazioni locali e centrali.

I soggetti impegnati sul territorio pugliese sono:

- L'Agenzia Regionale per le Attività Irriguo e Forestali (ARIF) per le attività di monitoraggio, rimozione e distruzione di ufficio delle piante oggetto di prescrizione di abbattimento (in caso di impossibilità ad intervenire volontariamente da parte del proprietari/conduttori), operante a seguito di una convenzione con la Regione Puglia (DGR n. 1454 del 02/08/2018);
- Innovapuglia (società in house strumentale) per l'attività di georeferenziazione e costruzione delle mappe;
- Ispettori fitosanitari (nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente) per l'attività di monitoraggio del territorio, controlli nei vivai, controlli all'estirpazione delle piante infette e alla movimentazione delle specie ospiti;
- Carabinieri Forestali e altre istituzioni (nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente) per controlli alla movimentazione delle specie ospiti e all'applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie;
- Laboratori accreditati, operanti a seguito di una convenzione con la Regione Puglia (DGR n. 1668 del 24/10/2017) per le analisi di laboratorio e le analisi di conferma.

In aggiunta a tali misure, **sono state già realizzate o programmate le seguenti azioni**, delle quali le prime due direttamente finalizzate alla prevenzione:

1. interventi specifici previsti nel PSR Puglia 2014-2020 approvato nel 2015 per far fronte alla calamità per un totale di **20 milioni di Euro**:
  - misura 5.1. del PSR Puglia 2014-2020, attivata nel dicembre 2017, per il sostegno agli investimenti finalizzati alla prevenzione della diffusione del patogeno da quarantena Xylella fastidiosa su olivo;
  - misura 5.2. del PSR Puglia 2014-2020, attivata nel maggio 2018, a seguito della possibilità di reimpianto, per il sostegno agli interventi di ripristino del potenziale produttivo olivicolo danneggiato dalla diffusione della fitopatologia causata;

2. attività di ricerca tesa ad ampliare il campo di conoscenze in materia di Xylella f., anche attraverso un'azione di allineamento ed armonizzazione di tutti gli enti di ricerca interessati ad offrire il proprio contributo mediante l'istituzione di una Task Force. Nella primavera del 2016 la Regione Puglia ha selezionato 27 progetti tra quelli che hanno partecipato al bando con una dotazione di **2 milioni di euro**. Inoltre, si sono definiti accordi mirati sulla scorta delle priorità indicate dalla Task Force regionale con CNR, CREA, Università del Salento, Università di Bari, Università di Bologna, Università di Foggia per valutare monitoraggio degli insetti o potenziali cure;
3. operazione 4.1.c, inserito in fase di rimodulazione del PSR Puglia 2014-2020, con la previsione di **32 milioni di Euro** per il sostegno agli investimenti delle aziende olivicole in area infetta<sup>5</sup>;
4. attivazione delle procedure previste dal Fondo di Solidarietà Nazionale per compensare i danni da calamità in favore dei produttori dei 97 comuni coinvolti nell'istruttoria delle domande di compensazione per il danno produttivo causato da Xylella f. e stanziamento della cifra di **12 milioni di Euro**<sup>6</sup>;
5. bando a sportello, attivato dal mese di maggio 2017, per l'allungamento del periodo di ammortamento dei mutui contratti dalle aziende olivicole e dai frantoi in area infetta per un periodo pari al 100% della durata residua e, comunque, non superiore agli otto anni. Il bando, attivato con risorse FSC, ha una dotazione di **5 milioni di Euro**.

Infine, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 13 febbraio 2019<sup>7</sup>, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo recante il **Piano di intervento per il rilancio del settore agricolo e agroalimentare nei territori colpiti da Xylella**. Con tale disposizione si prevede la realizzazione, in un arco temporale di 5-6 anni, di una serie di misure da adottare sul territorio nazionale per contrastare la diffusione della Xylella e, relativamente alla Regione Puglia, per il rilancio del settore agricolo e agroalimentare nelle aree colpite dal batterio. Le risorse a disposizione ammontano a **100,65 milioni di euro** così ripartite:

- Mipaaf: 48,05 milioni di euro (30 dei quali sono rappresentati dalla prima tranche a valere sul FSC, già deliberata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica<sup>8</sup>).
- Regione Puglia: 52,60 milioni di euro.

#### ***Articolo 8-bis – Modifica all'articolo 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214***

La presente disposizione modifica il comma 5 dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 214 del 2005 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali), prevedendo un'apposita sanzione (pagamento di una somma da euro 516 ad euro 30.000) in caso di violazione degli obblighi di comunicazione da parte di chiunque venga a conoscenza della presenza di organismi nocivi. Dall'applicazione della norma **non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica** in quanto non modifica né gli obblighi di comunicazione né le relative attività di controllo da parte dei competenti organismi previste a legislazione vigente.

<sup>5</sup> <http://psr.regione.puglia.it/documents/8737693/9409261/AVVISO+Op.+4.1.C+23+marzo+2018.pdf/cfc8425a-eb69-4486-8594-2d074bb43837>.

<sup>6</sup> [http://www5.consiglio.puglia.it/GissX/XSagArchivio.nsf/\(InLinea\)/ordinedelgiorno-56-X/\\$File/ordinedelgiorno-56-X.doc?OpenElement](http://www5.consiglio.puglia.it/GissX/XSagArchivio.nsf/(InLinea)/ordinedelgiorno-56-X/$File/ordinedelgiorno-56-X.doc?OpenElement). Lo specifico intervento è citato a pagina 4, alinea 6.

<sup>7</sup> [http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC\\_067473\\_P.%207%20CSR%20Atto%20Rep.%2026%2013feb2019.pdf](http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_067473_P.%207%20CSR%20Atto%20Rep.%2026%2013feb2019.pdf).

<sup>8</sup> <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/02/11/19A00879/sg>.

### *Articolo 8-ter – Misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa*

La disposizione prevede alcune misure strumentali al contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa. Il **comma 1** prescrive che per un periodo di sette anni, il proprietario, il conduttore o il detentore di terreni possa estirpare, previa comunicazione alla regione, gli olivi situati nella zona infetta, con esclusione di quelli ubicati nella zona di contenimento, in deroga ad ogni disposizione vigente e senza dover esperire i procedimenti di valutazione di impatto ambientale, di valutazione strategica e di valutazione di incidenza ambientale. Il **comma 2** prevede che i soggetti iscritti al Registro ufficiale dei produttori di piante che siano titolari di centri non autorizzati a poter emettere il relativo passaporto, in quanto ubicati nelle aree delimitate dal batterio della Xylella, possano essere autorizzati a produrre e commercializzare all'interno della zona infetta le piante indicate dall'art. 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789. Le aziende in esame devono garantire la tracciabilità della produzione e della commercializzazione e devono assicurare che esse siano sane e corrispondenti quanto a specie varietale. Il **comma 3**, infine, modificando l'articolo 1, comma 107, primo periodo, della legge di bilancio per il 2019 (legge 30 dicembre 2018, n.145) aggiunge, tra le finalità per le quali possono essere concessi contributi ai comuni per l'anno 2019, quella relativa agli interventi finalizzati al contenimento della diffusione della Xylella fastidiosa previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2018. A tal fine **si evidenzia la piena sostenibilità dell'ulteriore finalizzazione** (realizzazione degli interventi previsti dal DM 13 febbraio 2018 finalizzati al contenimento della Xylella fastidiosa) **nell'ambito dei contributi erogati ai comuni**<sup>9</sup>, in quanto l'importo delle corrispondenti risorse trova sufficiente capienza in relazione al limite complessivo di spesa, tenendo conto delle risorse già impegnate per la realizzazione e il completamento dei programmi avviati.

### *Articolo 8-quater – Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia*

La disposizione punta a contribuire al rilancio dell'agricoltura del Salento e, in particolare, a sostenere la rigenerazione dell'olivicoltura nelle Aree infette, istituendo presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo un Fondo per sostenere la realizzazione del "Piano straordinario per la rigenerazione olivicola del Salento" con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 come specificato al **comma 1**.

I criteri e le modalità di attuazione del piano di interventi saranno definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro per il Sud e con il Ministro dello Sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Agli oneri previsti per l'attuazione del **comma 1**, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, il **comma 3** specifica che si provvederà mediante **corrispondente riduzione, per il 2020 e per il 2021, del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)**, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al capitolo 8000 (Piano di Gestione 08).


---

<sup>9</sup> Il comma 107 prevede che, per l'anno 2019, siano assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro.



### *Articolo 9 - Misure a sostegno delle imprese del settore agrumicolo*

L'obiettivo della norma è quello di fornire un sostegno alle imprese del settore agrumicolo destinato al contrasto dell'attuale crisi che sta attraversando il relativo mercato per il susseguirsi di eventi atmosferici avversi, con gelate ed esondazioni che hanno ritardato la maturazione, quando non annullato completamente le rese, e un eccesso di offerta dovuto alla saturazione del mercato con prodotti provenienti dall'estero, in primis Spagna e Marocco, a prezzi estremamente competitivi. Tale situazione si è riverberata sull'andamento dei prezzi medi mensili all'origine che evidenzia, per tutte le varietà di prodotto, un calo significativo dal mese di ottobre scorso (*Figura 3*).



**Figura 3** – Prezzi mensili per prodotto (ottobre 2018 – gennaio 2019). *Fonte: ISMEA.*

La congiuntura negativa che stanno vivendo le imprese agrumicole sta determinando una riduzione dei flussi di liquidità in entrata necessari a far fronte agli impegni finanziari nonché alle necessarie azioni per il recupero della produttività e competitività.

Al fine di concorrere a contrastare tali dinamiche, la presente disposizione, al **comma 1** del nuovo **art. 4 ter**, concede alle imprese del settore un'agevolazione consistente in un contributo, **proporzionale alla media produttiva degli agrumi relativa agli ultimi tre anni**, commisurato all'importo massimo concedibile nel rispetto dei regolamenti "de minimis" (pari a 20.000 euro, o 25.000 euro a seconda dei casi, nel triennio) destinato alla **copertura, totale o parziale, dei costi per gli interessi** dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese alla data del 31 dicembre 2018 **nei limiti del plafond di 5 milioni di euro**.

Tenendo conto dello stanziamento complessivo, pari 5 milioni di euro per il 2019, e nell'ipotesi massima che tutti abbiano diritto a percepire un aiuto non inferiore a **20.000 euro ("de minimis")**, **le imprese beneficiarie sarebbero 250**. Tuttavia, considerato che il contributo interviene a fronte degli interessi su prestiti, il livello di indebitamento è correlato alla natura dell'impresa ed alla dimensione aziendale.

In tal senso, individuando la distribuzione della popolazione dei singoli settori rispetto alle fasce di produzione standard si è individuato un livello medio di contributo per singolo settore tale da far prevedere quale sia il numero di imprese raggiunte dall'intervento a fronte dello stanziamento previsto. Come punto di riferimento si è assunto il settore lattiero caseario vaccino per il quale, in attuazione del DL 51/2015, è stato effettuato un medesimo intervento in *de minimis* sugli interessi passivi sostanzialmente analogo a quello proposto. Il settore del latte vaccino conta circa 31 mila imprese, il 70% delle quali è collocato tra 15.000 euro e 250.000 euro di produzione standard. Per questo settore, il contributo medio accertato è stato pari a circa 9.900 euro e il livello di intervento rispetto al 100% di contributo è stato pari all'85% circa su una popolazione di 4.900 imprese.

Per quanto riguarda il settore **agrumicolo**, prendendo a riferimento la natura delle imprese del settore, la forte concentrazione delle imprese del settore nel segmento basso della produzione standard ed il livello medio potenziale di indebitamento legato ad investimenti, ci si può attendere un fabbisogno (espresso in termini di spesa per interessi) inferiore a quanto accaduto con il precedente Fondo Latte, pari a circa 6.500 euro di contributo medio richiesto. Date le disponibilità previste (5 milioni di euro), con un intervento medio di 6.500 euro si raggiungerebbero circa **770 imprese**. Ciò sempre nell'ottica di una copertura totale della spesa per interessi da sostenere nel 2019. In caso di copertura parziale, come previsto dalla norma, i beneficiari potrebbero aumentare in maniera proporzionale.

Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 1 del nuovo **art. 4 bis**, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede **al comma 3** del medesimo articolo mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

#### ***Articolo 10 – Rifinanziamento Fondo di solidarietà nazionale***

La presente disposizione al **comma 1** prevede di incrementare di 20 milioni di euro per il 2019 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Tale fondo è iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al capitolo di spesa n. 7411. Per la relativa **copertura** finanziaria, il **comma 2** specifica che si provvederà mediante **corrispondente riduzione, per il 2019, del Fondo attuazione del programma di governo** di cui all'art. 1, comma 748, della legge 145/2018, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze al capitolo 3080.

#### ***Articolo 10-bis – Interventi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricoli e dei piccoli coloni***

La normativa vigente prevede - per i lavoratori agricoli a tempo determinato, i piccoli coloni e i compartecipanti familiari, che siano stati per almeno cinque giornate, impiegati nelle imprese agricole che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del DLgs 102/2004 - il riconoscimento, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno precedente a quello di fruizione dei benefici.

La proposta di modifica (inserimento del comma 6-bis dopo il comma 6, dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991 n. 223) amplia la platea dei beneficiari - in quanto ricomprende anche le imprese agricole che hanno beneficiato degli interventi in deroga previsti dall'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile (Ocdpc) n. 558 del 15 novembre 2018.

Per determinare l'ampliamento della platea delle aziende beneficiarie, non avendo elementi per stabilire quante possano essere le imprese agricole che hanno beneficiato degli interventi in deroga previsti dall'Ocdpc n. 558/2018, si è proceduto a stabilire una maggiorazione in termini percentuali.

Per quanto riguarda l'onere annuo di riferimento per contribuzione figurativa, da considerare rappresentativo della normativa attualmente vigente è stato previsto un onere di 100.000 euro. Il corrispondente valore di bilancio registrato negli ultimi cinque anni non risulta mai essere superiore alla cifra ipotizzata. La semplificazione si è resa necessaria non avendo alcun elemento statistico utile a quantificare la platea dei lavoratori interessati. Quindi **la stima dei maggiori oneri per contribuzione figurativa nell'anno 2019 per i soggetti per i quali non sia già riconosciuta attraverso il meccanismo della disoccupazione agricola (lavoratori senza i requisiti per la disoccupazione) è pari a 50.000 euro.**

**Inoltre**, per i lavoratori agricoli con requisiti per la disoccupazione **il riconoscimento**, ai fini previdenziali e assistenziali, **del maggior numero di giornate lavorate determina un incremento della prestazione di disoccupazione nell'anno 2019 stimata in 810.000 euro.** Per la quantificazione è stata utilizzata un'indennità media giornaliera di disoccupazione pari a 27 euro (comprensiva della quota di assegno al nucleo familiare) ed ipotizzato un numero di giornate pari a 30.000 unità suddivise su 750 lavoratori (media dell'ultimo biennio). Si precisa che sono stati considerati i soli oneri relativi ad eventi verificatisi nell'anno 2018 e che non sono stati valutati i maggiori oneri per anticipazione dei trattamenti di pensione in considerazione del limitato periodo medio riconosciuto a fini contributivi. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 1, valutati in 860.000 euro (50.000 euro per la contribuzione figurativa e 810.000 euro per la prestazione di disoccupazione) per l'anno 2019 si provvede mediante **corrispondente riduzione, per il 2019, del Fondo per il reddito di cittadinanza** di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 145/2018, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al capitolo 2780. Tale fondo, con una dotazione pari a 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, è destinato a finanziare gli oneri connessi all'erogazione del reddito di cittadinanza le cui disposizioni finanziarie sono richiamate all'articolo 12 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Tra queste, vi è l'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 dell'articolo 12 del summenzionato decreto legge (pari a 50 milioni di euro annui a partire dal 2019) che viene ridotta, come specificato al **comma 2**, di 860.000 euro per il 2019.


***Articolo 10-ter – Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune***

La presente disposizione prevede ai **commi 1 e 2** la messa in atto di un sistema di anticipazione agli agricoltori, entro il mese di luglio di ciascun anno, pari al 50 per cento del pagamento di base delle somme dovute nell'ambito dei regimi di aiuto PAC (Politica Agricola Comune), commisurato all'importo massimo concedibile nel rispetto dei regolamenti "de minimis", sul modello già sperimentato da alcuni organismi pagatori regionali.

L'anticipo è riconosciuto fino al persistere della situazione di crisi che sta creando gravi difficoltà finanziarie e problemi di flusso di cassa per gli agricoltori. Tale congiuntura negativa è determinata dalla coesistenza di alcune criticità che interessano il comparto agricolo nazionale come le avverse condizioni meteorologiche, le gravi patologie fitosanitarie e il perdurare degli effetti della crisi finanziaria che interessa in particolare alcuni settori.

Il **comma 3** prevede che al meccanismo di anticipazione previsto si applichi il consolidato meccanismo di anticipazione **già previsto a legislazione vigente** dall'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, che prevede la messa a disposizione di anticipi di cassa da parte del Ministero dell'economia e delle finanze a favore degli Organismi pagatori riconosciuti (nella Figura 4 e Tabella 4 sono descritte le varie fasi in cui è suddiviso l'iter di anticipazione PAC). Pertanto la disposizione **non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**.

Il **comma 4** prevede infine che anche all'anticipazione oggetto del presente articolo si applichi la normativa già prevista in linea generale per l'erogazione degli aiuti PAC, compresa la normativa antimafia e di regolarità contributiva (DURC).



**Figura 4** – Meccanismo di funzionamento dell'anticipazione PAC. *Fonte: Agea.*  
*NB: i punti da 7 a 14 riguardano lo schema già previsto a legislazione vigente.*

**Tabella 4** – Descrizione delle fasi che compongono l’iter di anticipazione PAC. *Fonte: Agea.*

Amministrazione operante	N. fase	Descrizione fase
AGEA Coordinamento	1	Attiva gli OP per le previsioni di Spesa per l'anticipazione del 50% da pagare prima del 31/7 Anno N
Organismi pagatori	2	Comunicano gli importi da erogare per l'anticipazione del 50%
AGEA Coordinamento	3	Richiede l'Anticipazione di Tesoreria per il pagamento dell'anticipo del 50%
MEF	4	Assegna l'Anticipazione di Tesoreria per i pagamenti del 50% e mette a disposizione di AGEA Coordinamento i relativi fondi
AGEA Coordinamento	5	Attribuisce agli OP i fondi per i pagamenti del 50%
Organismi pagatori	6	Effettuano il pagamento del 50% in favore dei beneficiari entro il 31 luglio dell'anno N stimando l'entità dell'aiuto in Regime De Minimis (importo dell'interesse calcolato per tasso/periodo) dalla data di pagamento al termine ultimo di pagamento Aiuti diretti UE (30 giugno anno N+1)
AGEA Coordinamento	7	Attiva OP previsioni Spesa anticipazione 20% da pagare dal 16/10 al 30/11 Anno N
Organismi pagatori	8	Comunicano importi da erogare per anticipazione 20%
AGEA Coordinamento	9	Richiede Anticipazione di Tesoreria per pagamento anticipo 20%
MEF	10	Assegna l'Anticipazione di Tesoreria per i pagamenti 20% e mette a disposizione di AGEA Coord. i relativi fondi
AGEA Coordinamento	11	Attribuisce agli OP i fondi per i pagamenti dell'anticipo del 20%
Organismi pagatori	12	Effettuano il pagamento dell'anticipo del 20% in favore dei beneficiari dal 16/10 al 30/11 dell'Anno N
Organismi pagatori	13	Rendicontano con Tab. 104 (pagamenti 16/10 - 30/11 anno N) entro il 10 dicembre dell'anno N, tutti i pagamenti effettuati (50% + 20%) in favore dei beneficiari per il rimborso complessivo
Commissione europea	14	Rimborsa le somme entro gennaio Anno N+1. Il MEF recupera l'anticipazione di tesoreria

#### ***Articolo 10-quater – Disciplina dei rapporti commerciali nell’ambito delle filiere agroalimentari***

La norma in parola introduce alcune modifiche nella disciplina dei rapporti commerciali nell’ambito delle filiere agroalimentari. Si osserva infatti che, nel corso delle ultime indagini conoscitive effettuate dall’AGCM, l’Autorità abbia riscontrato difficoltà nell’individuare elementi per suffragare significativi squilibri contrattuali nell’ambito dei contratti di cessione dei prodotti agricoli. Tali evidenze sottolineano la necessità di determinare parametri certi ed idonei ad integrare gli elementi di una pratica commerciale sleale. In particolare, il **comma 1** prevede che, con modalità stabilite con un DM del Mipaaf, i contratti aventi ad oggetto la cessione di taluni prodotti agricoli stipulati obbligatoriamente in forma scritta, ai sensi dell’art. 62, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2012, devono avere - ad eccezione dei contratti di carattere stagionale - una durata non inferiore a dodici mesi. Il **comma 2** prescrive che, al fine di consentire l’accertamento di situazioni di significativo squilibrio nei suddetti contratti di cessione, i costi medi di produzione dei prodotti agricoli siano elaborati mensilmente dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sulla base della metodologia approvata dal Mipaaf. Per la realizzazione delle predette attività l’ISMEA è autorizzato ad utilizzare le risorse proprie di cui all’articolo 1, comma 663, della legge 22 dicembre 2015, n. 208: pertanto, a decorrere dall’anno 2019, **il versamento di cui al comma 663 di cui sopra, pari a 1 milione di euro, non è più dovuto**. Si specifica che **tali risorse, unitamente alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sono sufficienti a ISMEA per lo svolgimento delle nuove rilevazioni previste dalla norma in parola senza bisogno di ulteriori assegnazioni da parte dello Stato**.

Il medesimo **comma 2** prevede che, alle minori entrate derivanti da tale comma, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2019, si provveda, per l’anno 2019 e a decorrere dall’anno 2021, mediante **corrispondente riduzione del Fondo attuazione del programma di governo** di cui all’articolo 1, comma 748, della legge 145/2018, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze al capitolo 3080 e, per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Il **comma 3** prevede che la mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1308/2013, nel caso in cui sia fissato dall'acquirente un prezzo significativamente inferiore ai costi medi di produzione risultante dall'elaborazione dell'ISMEA di cui sopra, costituisca in ogni caso una pratica commerciale sleale. Ai fini di una maggiore deterrenza, il **comma 4** dispone una sanzione a carico dell'impresa acquirente che raggiunga il 10% del fatturato, risultando le sanzioni amministrative pecuniarie attuali prive di qualsiasi efficacia, attestandosi nel massimo, su una somma irrisoria di 20.000 euro. Per tale ragione, appare opportuno intervenire con la sanzione della sospensione dell'attività d'impresa nelle ipotesi di condotta reiterata. Il **comma 5** prevede che l'accertamento delle violazioni venga effettuato dall'AGCM. **Tale ultima disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica** in quanto l'Autorità opererà con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente essendo inoltre, la vigilanza sui rapporti contrattuali nella filiera agro-alimentare, una delle competenze istituzionali ad essa assegnate.

#### ***Articolo 10-quinquies – Interventi di sostegno alle imprese del settore saccarifero***

La Commissione nel gennaio 2015 ha emanato nei confronti dello Stato Italiano una Decisione di correzione finanziaria per avere restituita una quota rilevante – circa 90 milioni di euro - delle risorse legate all'ambito del regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria saccarifera del 2006 prevista dai Regolamenti UE; questo a causa del mancato abbattimento dei pochi silos di magazzinaggio zucchero non smantellati da parte dei beneficiari degli aiuti alla ristrutturazione (esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009) che ha portato gli organi comunitari a considerare una ristrutturazione parziale invece che completa ed una riduzione del 25% di quanto versato alle imprese (Decisione 16 gennaio 2015, G.U. Unione Europea 23.1.2015 L. 16 ). Siffatta decisione è stata impugnata dall'Italia innanzi al Tribunale di Prima Istanza U.E. (causa T-135/15); tuttavia con sentenza del 12/03/2019, la quarta sezione del Tribunale ha statuito di respingere il ricorso presentato avverso la decisione di esecuzione della Commissione. Attualmente l'Avvocatura dello Stato sta predisponendo gli opportuni atti per impugnare la predetta sentenza.

A seguito della decisione Comunitaria, AGEA ha avviato le attività preliminari strumentali al successivo recupero nei confronti delle imprese saccarifere per un ammontare identico a quello escluso dal finanziamento e complessivamente pari a €. 90.498.735,16. Tale iniziativa di AGEA ha dato luogo a un ulteriore contenzioso, volto ad accertare dapprima la legittimità dell'operato e successivamente la concreta imputabilità ai beneficiari degli importi dei recuperi di cui alla citata decisione della Commissione. Il contenzioso in essere riguarda quindi due distinti piani: quello relativo al rapporto fra Italia e Commissione europea, attualmente *sub judice* per la volontà di impugnare la sentenza sfavorevole nella causa T135/15, precitata, e quello relativo al rapporto fra Stato italiano e imprese, tendente ad accertare che qualora il Tribunale UE confermasse nuovamente la decisione della Commissione, che disconosce il contributo erogato ai fini FEAGA, lo Stato possa agire in rivalsa nei confronti delle aziende per il recupero dello stesso. Analogamente allo Stato Italiano anche Francia, Slovenia e Ungheria (Decisioni 16 gennaio 2015, G.U. Unione Europea

23.1.2015 L. 16) sono destinatari di un provvedimento da parte della Commissione europea di correzione finanziaria per la stessa vicenda per rispettivamente 78 milioni di euro, 8,7 milioni di euro e 11,7 milioni di euro e sono intervenuti davanti al Tribunale UE. Le aziende italiane lamentano una pesantissima disparità di trattamento rispetto a quelle degli altri Paesi coinvolti; in particolare in Slovenia che, con uno specifico provvedimento del 4/2/2015, n.3302025/2007/184, adottato dall’Agenzia per i Mercati Agricoli e lo Sviluppo Rurale della Repubblica Slovena, ha archiviato la procedura di recupero prefigurata nei confronti delle imprese saccarifere.

La disposizione normativa in oggetto, congelando le procedure di recupero, consente di ripristinare una situazione di equilibrio dal punto di vista anche della concorrenza, fermo restando che al momento dell’accertamento della eventuale imputabilità le somme dovranno essere recuperate con l’avvio delle ordinarie procedure. La **disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**. Si osserva che il procedimento di recupero avviato da Agea è ancora nella fase preliminare e la sua **sospensione**, in attesa di un pronunciamento definitivo, **non determina minori entrate rispetto a quelle previste a legislazione vigente in quanto non è stato ancora emesso alcun ruolo**.

#### *Articolo 11 – Campagne promozionali o di comunicazione istituzionali*

A corredo delle azioni di sostegno ai settori agricoli trattati precedentemente, la presente disposizione, al **comma 1**, prevede la realizzazione di specifiche campagne promozionali o di comunicazione istituzionale finalizzate ad incentivare il consumo olio extra vergine di oliva, di agrumi e di latte ovino e caprino e dei prodotti da esso derivati **destinando una somma di 2 milioni di euro per l’anno 2019**. Agli oneri previsti per l’attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2019 si provvede al **comma 2** mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

*Inoltre, il comma 2-bis prevede che l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione (ICE) sia chiamata a predisporre specifici programmi di promozione dei prodotti del comparto agrumicolo nell’ambito delle attività promozionali e degli interventi di competenza per gli anni 2020 e 2021 utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per dare un’idea delle risorse messe in campo, si cita a titolo di esempio il Piano ordinario di attività promozionale per 2019<sup>10</sup>, nel quale il 27% dei 17,3 milioni di euro di stanziamento pubblico (pari a 4,6 milioni di euro) è destinato a 17 iniziative specifiche per la filiera agro-alimentare<sup>11</sup>, cui si aggiunge un ulteriore 5% per azioni cross sector (ovvero azioni che abbracciano più settori, quali ad esempio la comunicazione plurisetoriale, la partecipazione a fiere intersettoriali, etc.). Infine, sono stati stanziati con l’ultima legge di Bilancio (art.1, comma 201 della L. 145/2018) 90 milioni di euro per il 2019 e 20 milioni di euro per il 2020 per il potenziamento del Piano straordinario*

<sup>10</sup> <https://www.ice.it/it/sites/default/files/inline-files/Ppt%20Piano%20ordinario%202019.pdf>.

<sup>11</sup> <https://www.ice.it/it/sites/default/files/inline-files/Descrizione%20per%20sistemi%20merceologici.pdf>. Le iniziative relative al comparto agro-alimentare sono riportate a pagina 4.

*per la promozione del Made in Italy (per il 2019 vi sono in aggiunta altri 50 milioni di euro di fondi MiSE) da destinare alle seguenti azioni:*

- a) iniziative straordinarie di formazione e informazione sulle opportunità offerte dai mercati esteri alle imprese in particolare piccole e medie;*
- b) supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale;*
- c) valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti;*
- d) sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione;*
- f) realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding;*
- g) sostegno all'utilizzo degli strumenti di e-commerce da parte delle piccole e medie imprese;*
- h) realizzazione di tipologie promozionali innovative per l'acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei mercati esteri;*
- i) rafforzamento organizzativo delle start up nonché delle micro, piccole e medie imprese in particolare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher;*
- l) sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia.*

*All'interno di questo Piano straordinario, le risorse destinate alla valorizzazione delle produzioni agricole di eccellenza ammontano a 6,5 milioni di euro.*

#### *Articolo 11-bis – Misure per il sostegno del settore suinicolo*

L'articolo in parola mira a far fronte alla crisi del settore suinicolo italiano che ha visto negli ultimi 6 mesi un significativo crollo dei prezzi. Il prezzo indicativo della Commissione Unica Nazionale (CUN) suini del 28 marzo 2019 è stato di 1,187 euro al chilogrammo contro 1,580 di marzo 2018, con un calo di circa il 25% rispetto all'anno precedente. Tenuto conto di tale situazione il **comma 1** prevede l'istituzione del Fondo nazionale per la suinicoltura presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo con una **dotazione finanziaria di 5 milioni di euro complessivi** (1 milione di euro nel 2019 e 4 milioni di euro nel 2020). Tale fondo ha come finalità quella di sostenere investimenti innovativi nella filiera suinicola, finanziare anche contratti di filiera ai sensi del regime di aiuto notificato SA 42821, sostenere attività di promozione e informazione del consumatore sulla qualità delle carni suinicole anche trasformate come il prosciutto DOP, migliorare la qualità e il benessere animale, garantire la massima trasparenza nella formazione dei prezzi indicativi attraverso il potenziamento del patrimonio informativo e reportistico a disposizione dei commissari delle Commissioni uniche nazionali attive nel settore suinicolo. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013, relativi agli aiuti "de minimis".

Agli oneri previsti per l'attuazione del **comma 1**, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019 e 4 milioni di euro per il 2020 si provvede, ai sensi del **comma 2** mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"



dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

***Articolo 11-ter – Contrasto della pesca illegale e riordino del sistema sanzionatorio***

Le modifiche introdotte, seppur prevedendo una riduzione per alcune fattispecie degli importi da irrogare, avranno l'effetto di ridurre il futuro ricorso al contenzioso determinando una maggiore certezza nella riscossione. Si ritiene pertanto che la misura avrà complessivamente un impatto positivo sull'erario.

***Art. 12 – Misure urgenti per l'emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto***

***La copertura finanziaria delle misure previste dall'articolo*** risulta garantita dalle risorse finanziarie assegnate al Commissario Delegato dall'OPCM del 5 dicembre 2006, n. 3554, ***dalle risorse che saranno trasferite nella contabilità speciale del Prefetto di Genova, a valere sulle risorse del Piano Operativo Ambiente, per un ammontare massimo di 14.844.288,75 euro e, infine, dalle risorse aggiuntive previste al comma 5-bis, pari a 5 milioni di euro.***

Al riguardo, il comma 1, disciplina l'avvalimento da parte del Mattm del Prefetto di Genova al fine del completamento degli interventi in argomento; in particolare, si prevede che il Mattm provveda alla individuazione delle misure, degli interventi e alla ricognizione delle relative risorse già disponibili a legislazione vigente finalizzate alla conclusione delle attività di cui alla suddetta ordinanza, ***compresa l'attività di gestione e smaltimento del percolato della discarica di Molinetto***, e alla riconsegna dei beni agli aventi diritto. Il medesimo comma attribuisce al prefetto una serie di facoltà per lo svolgimento del proprio compito, ivi incluso ***il mantenimento in servizio da parte del Prefetto di Genova*** del personale già dipendente della Immobiliare Val Lerone s.p.a. in conformità a quanto disposto dall'art. 1 comma 5 della citata OPCM 3554 del 2006; l'autorizzazione a corrispondere a tali dipendenti le competenze maturate e non corrisposte; la possibilità di avvalersi di non oltre tre esperti. La spesa per il personale già dipendente della Immobiliare Val Lerone s.p.a. ammonta complessivamente a euro 17.500 mensili. Le spese di funzionamento ammontano complessivamente a euro 97.700 mensili. Nell'eventualità che siano utilizzati tre esperti, la norma prevede che l'indennità mensile omnicomprensiva pro-capite non superi 2.500 euro lordi, ad esclusione del trattamento di missione.

***Nello specifico, per quanto riguarda le spese mensili di funzionamento e di personale, si riporta quanto segue.***

TOTALE PREVISIONE SPESE MENSILE	
RIEPILOGO 1	
Contratti in essere aziende	€ 97.700
RIEPILOGO 2	
Contratto per la fornitura di personale a tempo determinato	€ 17.500
RIEPILOGO 3	
Compensi degli esperti	7.500

*Di seguito si dettagliano le singole spese per ciascuna voce di “riepilogo”*

#### RIEPILOGO 1

VIGILANZA PRIVATA	
Sicuritalia	€ 15.000
VIDEOSORVEGLIANZA	
Unità gamma	€14.000
FORN. CALCE Unicalce	€ 11.000
ACIDO SOLFORICO	
Radarchim	€ 9.000
SODIO BISOLFITO	
Esseco	€ 6.000
TRASPORTI E SMALTIMENTO	
Autotrasporti Pensiero	€ 8.000
ENERGIA ELETTRICA	
Enel	€ 19.000
CONTRATTO	
Spurgo jet	€ 5.000
NOLEGGIO PIASTRE	
Strutture	€ 700
VARIE (concessioni deriv. e manut.)	€ 10.000
<b>TOTALE SPESE MENSILI</b>	<b>€ 97.700</b>

#### RIEPILOGO 2

PERSONALE	
2 unità dipendenti ex Stoppani	€ 7.500
2 unità Agenzia interinale	€ 10.000
<b>TOTALE SPESE MENSILI</b>	<b>€ 17.500</b>

RIEPILOGO 3

COMPENSO 3 ESPERTI	€ 7.500
TOTALE SPESE MENSILI	€ 7.500

*Con riferimento al personale già dipendente dalla Immobiliare Val Lerone S.p.a., si precisa che gli oneri da corrispondere ammontano a € 17.500 come da prospetto di cui al “riepilogo 2”.*

*Al riguardo, si precisa che la Società Immobiliare Val Lerone, sottoposta a procedura fallimentare, è la proprietaria del sito e conseguentemente dello stabilimento ivi collocato. Inoltre, il personale già alle dipendenze della Società poi sottoposta a fallimento è stato a suo tempo assunto con contratto a tempo pieno e determinato dal Commissario delegato in conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 5, dell’OPCM n. 3554 del 2006 e all’avverarsi dei presupposti ivi indicati. Al riguardo, stante la mancata esecuzione da parte dell’Immobiliare Val Lerone degli interventi di caratterizzazione e messa in sicurezza, bonifica di propria competenza, oltre che di mancata corresponsione delle retribuzioni, il Commissario ha provveduto a corrispondere le competenze maturate e non pagate, oltre che formare ed assumere il personale di cui trattasi a tempo pieno e determinato. Si precisa, infine, che le spese sono state già tutte riconosciute in prededuzione da parte del Tribunale fallimentare di Milano con proprio decreto 1638/15.*

*Con riferimento al personale già dipendente dalla Immobiliare Val Lerone Spa, la norma ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si precisa che il Prefetto di Genova manterrà in servizio il personale assunto già dipendente dalla Immobiliare Val Lerone S.p.a., in luogo della previsione del DL in forza della quale il Prefetto si poteva avvalere del personale già dipendente dalla Immobiliare Val Lerone S.p.a. La precisazione si rende necessaria perché si tratta di unità che già oggi sono alle dipendenze della struttura che si occupa della bonifica del sito Stoppani e, pertanto, di cui la struttura stessa già si avvale: peraltro, trattandosi di personale “già formato”, come precisato nella norma in argomento, non si rende necessario procedere alle attività di formazione e di specializzazione del personale medesimo nell’attività di bonifica di competenza, il cui riferimento è stato pertanto espunto dal testo del DL.*

*Con riferimento alla gestione della discarica di Molinetto, si tratta di un’attività già avviata dal precedente Commissario delegato e che viene ora portata a compimento dal Prefetto di Genova, pertanto tale disposizione non comporti nuovi o maggiori oneri, come di seguito precisato.*

*In particolare, come evidenziato nella nota del Commissario delegato del 17 dicembre 2018 inviata al Mattm, concernente il “Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale. Scheda annuale di rilevazione – anno 2017” la Provincia di Genova e il Commissario delegato hanno sottoscritto un’intesa nel precipuo interesse pubblico, finalizzata ad adeguare la discarica, conferire alla stessa i rifiuti derivanti dalla bonifica arenili e procedere alla chiusura dell’impianto, per un importo pari a 1.084.567,83 euro destinati dalla Provincia di Genova. In tale nota, è stato precisato che “il finanziamento della Provincia di Genova, trasferito nel mese di giugno 2012 e vincolato alla messa in sicurezza della discarica di Molinetto, ha consentito l’avvio della procedura di appalto relativa alla Progettazione esecutiva ed esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la messa in sicurezza del fronte roccioso e per la regimazione idraulica della discarica dei Molinetto, nonché l’affidamento dei lavori stessi entro la fine del 2012”.*

*Sempre nella nota, si precisa che “per quanto attiene la discarica di Molinetto (...) sono stati da un lato garantiti interventi in somma urgenza, tesi tra l’altro allo smaltimento del percolato e dall’altro si è dato seguito ad una progettazione definitiva, già approvata dalla Conferenza dei Servizi, per l’adeguamento ex d.lgs. 36/2003 e per la messa in sicurezza della stessa”.*

*Inoltre nella norma in esame vengono indicate le modalità con cui il Prefetto di Genova potrà avvalersi dei volumi residui disponibili presso la discarica di Molinetto, precisando che l’attività di verifica riguarda i volumi a disposizione per i soli rifiuti conferibili nella discarica; si tratta di una norma ordinamentale, priva di effetti finanziari, che peraltro nel concetto di “conferibilità” sussume la coerenza della natura di tali rifiuti rispetto a quelli previsti nell’autorizzazione all’esercizio della discarica.*

*L’attività demandata all’ISPRA e ad altri Enti, anche avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente per la verifica tecnica in argomento, rientra nei compiti istituzionali dei soggetti ivi indicati; trattandosi di attività già svolte a legislazione vigente, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

*Le disposizioni in materia di Conferenza dei servizi riprendono quanto previsto all’art. 2, comma 2, dell’opcm n. 3554 del 2006, pertanto si pongono nel solco della continuità delle attività poste in essere dal Commissario straordinario e quelle che saranno svolte dal Prefetto di Genova in forza dell’art. 12 del DL in argomento. Peraltro, si tratta di disposizioni di semplificazione procedimentale, volte ad accelerare la realizzazione degli interventi di competenza del Prefetto di Genova e, conseguentemente, il rapido utilizzo delle risorse presenti nella contabilità speciale attribuita al Prefetto, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

Il comma 2 prevede la possibilità di nominare il soggetto attuatore da parte del medesimo Prefetto, d’intesa con il Mattm e il Presidente della Regione Liguria. Il compenso annuo lordo del soggetto attuatore, già previsto dall’OPCM n. 3554 del 2006, è quantificabile in euro 46.188.

Il comma 3 prevede l’avvalimento da parte del Prefetto dei soggetti indicati nella medesima disposizione; si tratta di una previsione ripresa dall’OPCM 5 dicembre 2006, n. 3554. Al riguardo, si rappresenta che la precedente gestione commissariale non si è avvalsa di altri soggetti ai sensi dell’OPCM n. 3554 del 2006; qualora dovesse insorgere la necessità di sopravvenute esigenze tali da richiedere il ricorso alla facoltà di cui al comma in esame, l’avvalimento che ne conseguirà sarà realizzato nei limiti delle risorse effettivamente disponibili per le attività di cui al presente articolo, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell’ambito delle risorse umane e strumentali delle amministrazioni coinvolte disponibili a legislazione vigente.

Il comma 4, riprende quanto previsto dalla citata OPCM, in ordine alla possibilità di avvalersi fino ad un massimo di cinque unità di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche poste a tal fine in posizione di comando o di distacco secondo i rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico dell’amministrazione di appartenenza, a carico della contabilità speciale. Ai fini della quantificazione della spesa si ipotizza un onere complessivo pari a euro 203.020, corrispondenti a euro 40.604 annui lordi pro capite, calcolati sulla base del trattamento economico di un funzionario dell’Area 3 – F1 del comparto funzioni centrali.

Il comma 5 reca la clausola di invarianza per cui agli oneri derivanti dal presente articolo, ***eccetto il comma 5-bis per il quale è prevista un’autonoma fonte di finanziamento***, si provvede nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, che sono

sufficienti per l'adempimento di tutte le attività previste dalla norma. Per consentire l'utilizzo delle risorse per la realizzazione degli interventi individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi del comma 1 ed alle altre attività previste dal presente articolo, si prevede che il Prefetto di Genova subentri nella titolarità della predetta contabilità speciale. Si fa presente che le risorse giacenti sulla contabilità speciale del Commissario delegato ai sensi dell'OPCM n. 3554 del 2006 sono pari a euro 5.042.492,63 alla data del 25 marzo 2019. Ai sensi del comma 1 si opererà una ricognizione delle risorse effettivamente disponibili, nei limiti delle quali saranno realizzati i compiti affidati al Prefetto.

*In ogni caso, gli interventi di cui all'articolo in esame saranno attuati nei limiti delle risorse disponibili, cioè le risorse assegnate dall'OPCM n. 3554/2006, le risorse che saranno trasferite nella contabilità speciale del Prefetto di Genova, a valere sulle risorse del Piano Operativo Ambiente, per un ammontare pari a 14 milioni di euro circa e, infine, le risorse aggiuntive, pari a 5 milioni di euro, previste al comma 5-bis, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

*Si specifica che la contabilità speciale nella cui titolarità subentra il Prefetto di Genova, quale soggetto di cui si avvale il Mattm per gli interventi di bonifica in argomento, viene impiegata anche per il pagamento dei lavori e delle opere eseguiti e contabilizzati dalla precedente Gestione Commissariale in forza dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Al riguardo si precisa che la consistenza delle risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta presso il Commissario straordinario, pari a € 5.042.492,63, che saranno ora impiegate dal Mattm avvalendosi del Prefetto di Genova, risulta adeguata al fine di completare gli interventi già avviati per la bonifica del SIN. L'utilizzo di tali risorse non è suscettibile di pregiudicare gli interventi già programmati a valere sulle risorse medesime; al riguardo, si precisa che per gli interventi già programmati saranno trasferiti nella contabilità speciale del Prefetto di Genova specifiche risorse, pari a € 14.844.288,75, a valere sulle risorse del Piano Operativo Ambiente, secondo le modalità previste per il Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Pertanto, la norma in argomento non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

*Con riferimento alla fase transitoria nella quale continuano ad avere effetto le disposizioni di cui all'opcm n. 3554 del 2006, la stessa durerà fino all'adozione da parte del Mattm del provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 12 anziché entro il termine indicato nel medesimo comma 1, come originariamente previsto nel DL. Si tratta di una norma ordinamentale, priva di effetti sulla finanza pubblica, volta unicamente ad evitare "soluzioni di continuità" tra la gestione commissariale e la nuova gestione Mattm mediante il Prefetto di Genova e, conseguentemente, l'insorgere di una situazione di criticità ambientali nel sito oggetto degli interventi di bonifica.*

*Il comma 5-bis prevede un finanziamento aggiuntivo straordinario di 5 milioni di euro per la bonifica del SIN Stoppani che trova copertura mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; poiché la spesa viene autorizzata nei limiti di detto importo, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tali risorse saranno versate alla contabilità speciale del Prefetto di Genova per lo svolgimento delle attività di competenza.*

*Al comma 6 vengono indicate le deroghe alle normative ivi indicate cui il Prefetto di Genova può avvalersi, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti*

***dall'ordinamento europeo; si tratta di una norma ordinamentale, priva di effetti per la finanza pubblica.***

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

*Ho*

POSITIVO

NEGATIVO

06 MAG 2019

Il Ragioniere Generale dello Stato



DECRETO LEGGE RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI RILANCIO DEI SETTORI AGRICOLI IN CRISI E DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGROALIMENTARI COLPITE DA EVENTI ATMOSFERICI AVVERSI DI CARATTERE ECCEZIONALE E PER L'EMERGENZA NELLO STABILIMENTO STOPPANI, SITO NEL COMUNE DI COGOLETO

(Milioni di euro)

Art.	Co.	descrizione	s/e	natura	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO			
					2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
		<b>Capo I - Misure di sostegno al settore lattiero-caseario</b>												
1	1	Istituzione del Fondo destinato a favorire la qualità e la competitività del settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino	s	c	10,00				10,00				10,00	
1	4	Riduzione del Fondo attuazione programma di Governo	s	c	-10,00				-10,00				-10,00	
2	1	Contributo destinato alla copertura dei costi sostenuti per interessi sui mutui bancari contratti dalle imprese entro il 31 dicembre 2018 per la ristrutturazione del settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino	s	c	5,00				5,00				5,00	
2	3	Riduzione Tab A - MIPAAFT	s	c	-5,00				-5,00				-5,00	
5	1	Integrazione del Fondo nazionale per la distribuzione delle derrate alimentari agli indigenti	s	c	14,00				14,00				14,00	
5	3	Riduzione del Fondo per il Federalismo Amministrativo di parte corrente	s	c	-14,00				-14,00				-14,00	
		<b>Capo II - Misure di sostegno al settore olivicolo-oleario</b>												
6-bis	1	Contributo per la ripresa produttiva dei frantoi ubicati nella Regione Puglia	s	k	8,00				8,00				8,00	
6-bis	4	Riduzione Fondo sviluppo e coesione	s	k	-8,00				-8,00				-8,00	
7	1	Contributo destinato alla copertura dei costi sostenuti per interessi sui mutui bancari contratti dalle imprese entro il 31 dicembre 2018 per la ristrutturazione del settore olivicolo-oleario	s	c	5,00				5,00				5,00	
7	2-bis	Interventi compensativi a ristoro della produzione perduta nel 2019 per le imprese del settore olivicolo-oleario ubicate nei Comuni della Provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti	s	k	2,00				2,00				2,00	
7	2-ter	Riduzione autorizzazione di spesa relativa ai distretti del cibo	s	k	-2,00				-2,00				-2,00	
7	3	Riduzione Tab A - MIPAAFT	s	c	-5,00				-5,00				-5,00	
8- quater	1	Fondo per la realizzazione di un Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia	s	k		150,00				150,00				150,00
8- quater	3	Riduzione Fondo sviluppo e coesione	s	k		-150,00				-150,00				-150,00





